

SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI

Luglio 2024

Approfondimento su: Novità in vista per il Terzo settore.

Lun.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Mar.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Mar.30

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mer.31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Imposte dirette

Termine per effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del 1° acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2024)2 o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, senza maggiorazione.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Novità in vista per il Terzo settore

Il Ddl recante le “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” modifica 13 articoli del Codice del Terzo settore. Tra le varie cambiano i limiti di legge per cui aumenta il numero di enti tenuti a redigere i rendiconti per cassa e diminuiscono le associazioni obbligate a nominare l’organo di controllo.

In merito ai bilanci degli ETS vengono distinti gli enti dotati di personalità giuridica dagli enti non riconosciuti. Per i primi (fondazioni e associazioni riconosciute) è ora richiesto di redigere sempre il bilancio in forma ordinaria, cioè comprensivo di Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Gli enti non personificati, ai sensi dell’ comma 2, possono redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa se rientranti in limiti relativi alla somma di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate. Tali limiti ora salgono da 220.000 a 300.000 euro. Per tutti gli ETS minori con incassi superiori a 60.000 euro il rendiconto di cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il deposito di bilanci e rendiconti avverrà entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e non più entro il 30 giugno di ogni anno, ciò facilita la gestione degli enti con bilancio a cavallo d’anno.

In merito agli obblighi di nomina degli organi di controllo vengono innalzati i parametri che, se superati per due esercizi consecutivi, almeno due su tre, impongono all’associazione ETS di effettuare la nomina. Tali parametri sono così elevati: totale attivo dello Stato patrimoniale, da 110.000 a 150.000 euro; ricavi rendite proventi comunque denominati, da 220.000 a 300.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, da 5 a 7. Cambiano anche i limiti per l’obbligo di nomina del revisore, che passano per l’attivo di bilancio da 1.100.000 a 1.500.000 euro, per i ricavi rendite proventi comunque denominati, da 2.200.000 a 3.000.000 e per i dipendenti occupati in media durante l’esercizio da 12 a 20 unità.

Per quanto riguarda le assemblee si prevede che, salvo divieto espresso dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente, in tutti gli ETS gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché si possa verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Anche il consulente potrà intervenire in maniera più incisiva nell’assistenza in quanto per gli enti in cui non è richiesto l’intervento notarile (associazioni riconosciute e fondazioni) è previsto che, oltre che dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca, la domanda per l’accesso al Runts possa essere presentata anche da un suo delegato.